

**BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO NELLA SALA CENTOFIORI PRESSO IL CENTRO CIVICO "WILLIAM MICHELINI" DI VIA GORKI 16 - BOLOGNA**

**CODICE C.I.G.: ZD4204B641**

**1. Oggetto e finalità del bando**

Il Quartiere Navile ha nella propria disponibilità la Sala Centofiori, luogo preposto alle attività di intrattenimento e di spettacolo presso il Centro Civico "William Michellini" in via Gorki 16.

La Sala Centofiori è agibile come cinema-teatro, auditorium, sala concerti e sala convegni, ed è dotata delle attrezzature e delle autorizzazioni necessarie per le attività di intrattenimento e di spettacolo. Tale agibilità prevede la presenza di due addetti alla sicurezza (medio rischio) e un addetto al primo soccorso.

Attualmente la gestione delle attività di intrattenimento e di spettacolo e del calendario degli eventi nella suddetta Sala, a seguito delle disposizioni contenute nelle linee di indirizzo del Consiglio di Quartiere Navile approvate con deliberazione O.d.G. n. 21 del 27/10/2011 P.G. n. 239959/2011, è in capo direttamente al Quartiere.

La Sala Centofiori allo stato attuale è destinata a tutte le forme di espressione artistica, culturale e sociale coerenti con la dichiarazione di agibilità degli spazi:

- teatro e cinema, secondo la gamma completa dei loro codici linguistici anche con sperimentazione;
- musica, nella varietà delle sue forme espressive, per la valorizzazione di ambiti e culture diverse, con particolare attenzione alle espressioni della contemporaneità e del mondo giovanile;
- arti visive, video e multimedialità, conferendo attenzione agli orientamenti dei nuovi linguaggi artistici;
- espressioni della cultura migrante, della disabilità fisica o psichica;
- eventi ed attività educative e scolastiche;
- eventi di carattere culturale e sociale più generale come ad esempio seminari, dibattiti, convegni ecc.;

Inoltre al Quartiere spetta fino ad oggi:

- l'affidamento delle attività di calendarizzazione e assegnazione degli spazi e delle giornate di eventi nella sala a cura dell'U.I. Sport, Cultura e Giovani e affidamento delle attività di gestione amministrativa e contabile relativa all'uso degli spazi a cura dell'Ufficio Contabilità di Quartiere e di altri Settori comunali coinvolti;
- la gestione degli introiti della sala integralmente in capo al Quartiere tramite fatturazione del Quartiere con incasso MAV o tramite altra procedura automatizzata;

Il Quartiere Navile ha necessità di avvalersi di un soggetto terzo per la gestione di servizi ausiliari e di supporto alle predette attività di intrattenimento e di spettacolo, che consistono essenzialmente in:

- servizio di apertura e chiusura della Sala Centofiori e custodia della stessa e dei beni durante gli eventi

- allestimento del service occorrente già presente in sala
- presenza di addetti alla sicurezza e al primo soccorso debitamente formati durante lo svolgimento delle attività ed espletamento di tali compiti in caso di necessità
- pulizie della Sala Centofiori

A tal fine viene pubblicato il presente bando in coerenza con la deliberazione del Consiglio di Quartiere Navile O.d.G. n. 34 del 12/10/2017 P.G. n. 355357/2017.

## **2. Soggetti destinatari**

Sono ammessi operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.

I soggetti e gli operatori economici di cui sopra, in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, potranno associare ulteriori soggetti/operatori c.d. "cooptati" in analogia a quanto indicato all'art. 92 del DPR 207/2010.

## **3. Durata del contratto**

Con l'aggiudicatario del servizio oggetto del presente bando sarà stipulato apposito contratto.

Tale contratto avrà **durata di due anni**.

Alla scadenza, in caso di valutazione positiva da parte del Quartiere Navile circa la buona e corretta gestione e la rispondenza dell'attività svolta a criteri di interesse pubblico e di convenienza, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due anni.

## **4. Importo del contratto e ulteriori specifiche**

L'Aggiudicatario dovrà garantire i servizi ausiliari e di supporto indicati al precedente punto 1., indicativamente per **n. 100 giornate annue**; a fronte di tali servizi verrà corrisposto un compenso forfettario proporzionale alle giornate di prestazioni fino ad **Euro 12.000,00= annui (oneri fiscali esclusi)**.

L'Aggiudicatario dovrà altresì garantire, esclusivamente su formale richiesta del Quartiere **per un massimo di 20 giornate annue**, la presenza di tecnico specialistico per quelle manifestazioni ad alta complessità per le quali occorre una vigilanza specialistica sul materiale audiovideo/luci presente in sala; per tale servizio il Quartiere riconosce una tariffa forfettaria giornaliera pari ad **Euro 120,00 (oneri fiscali esclusi)**.

Il Quartiere Navile si riserva la facoltà di assegnare ulteriori giornate rispetto alle 100 annue ipotizzate, riconoscendo all'Aggiudicatario **Euro 120,00 forfettari (oneri fiscali esclusi) per ogni giornata per un massimo di 20 giornate annue**; sono escluse da tale cifra le giornate usufruite dal gestore per le proprie iniziative.

L'Aggiudicatario potrà utilizzare **gratuitamente** sotto la propria esclusiva responsabilità la sala per proprie iniziative/spettacoli purché libere dalle assegnazioni del Quartiere e previa autorizzazione di quest'ultimo.

Il soggetto aggiudicatario potrà inoltre far utilizzare a terzi la sala per spettacoli, corsi, laboratori in progetti di collaborazione con l'aggiudicatario stesso.

L'uso della Sala di terzi deve essere sempre autorizzato dal Quartiere, che potrà concedere il relativo nulla osta dopo verifica del progetto di collaborazione tra aggiudicatario e terzi soggetti coinvolti da parte dell'U.I. Sport, Cultura e Giovani sentito anche il referente del Quartiere.

Il soggetto aggiudicatario potrà organizzare propri spettacoli o spettacoli in collaborazione con terzi, autorizzati dal Quartiere, prevedendo un ingresso con regolare biglietto **per un massimo di 20 date all'anno**. Per tutte le altre iniziative, spettacoli ecc, che eccedono dalle venti a pagamento, deve essere garantito un ingresso libero del pubblico.

Per le 20 date autorizzate a pagamento il singolo biglietto d'ingresso **non potrà superare il costo di 10 euro**.

Il Presidente del Quartiere potrà concedere per un **massimo di 30 giornate all'anno** la sala gratuitamente ad iniziative patrocinate e di particolare interesse del Quartiere e/o di rilevanza cittadina.

## **5. Modalità di formulazione delle richieste**

I soggetti interessati dovranno presentare al Quartiere quanto segue:

**\* Documentazione amministrativa** costituita da:

1. **Dichiarazione**, da predisporre preferibilmente sul modulo di cui all'**Allegato A** al presente bando, redatta in lingua italiana e sottoscritta (fatto salvo quanto specificatamente previsto per RTI /ConSORZI) da un legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore, nonché quanto segue:

a) che l'impresa partecipa in forma singola ovvero in forma di costituito/costituendo RTI; in caso di partecipazione in forma di costituito/costituendo RTI dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento nonché le percentuali/parti di lavoro che le stesse intendono assumere;

b) l'insussistenza, per l'impresa e per tutti i soggetti muniti di poteri, delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53 co. 16ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

d) l'insussistenza sia nei confronti dell'impresa sia nei confronti di tutti i soggetti elencati all'art 80 co 3 del D.Lgs 50/2016 (ivi compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione d'azienda o ramo di azienda o situazioni assimilabili, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fuse nel ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), di tutte le cause di esclusione di cui al citato art. 80 co 1, 2, 4, 5, fatto salvo quanto disciplinato dall'art 110 del citato D.Lgs 50/2016. **N.B.:** per la redazione di tale dichiarazione si precisa quanto segue: in caso di Consorzi di cui all'art 45 co 2 lett b) o c) del D.Lgs 50/2016, la dichiarazione di cui al citato art 80 deve essere resa anche dai consorziati "esecutori" per i quali il consorzio concorre;

e) l'iscrizione nel registro delle imprese (con individuazione degli estremi di registrazione) o in altro registro (R.E.A.), in una attività idonea alla esecuzione del servizio di cui trattasi, qualora prevista;

f) di accettare espressamente tutte le clausole del "Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Bologna", clausole che di seguito si riportano:

### **PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI BOLOGNA**

#### **Art. 1. Finalità**

*Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune di Bologna, le sue Istituzioni ("l'Amministrazione aggiudicatrice"), e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta. L'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dal Comune di Bologna e dalle sue Istituzioni a seguito della procedura di affidamento.*

#### **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

*L'operatore economico, per partecipare alla procedura di affidamento: dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o*

gestione del contratto; dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore a quella del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante); · dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato; · dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte ( le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente); dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara per favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati alle altre; si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura; assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa; si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Bologna, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Bologna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa; si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati; assicura di collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto nell'ambito della stessa opera, preventiva autorizzazione da parte del Comune di Bologna e dalle sue Istituzioni, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 dell'art.105 del D.Lgs. n.50/16, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) forniture di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi i) guardiania dei cantieri; si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all'art.105, comma 4, del D.Lgs. n.50/16, non saranno rilasciate. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, ha l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subcontraenti.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

Il Comune di Bologna e le sue Istituzioni si obbligano a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle previsioni contenute nella Parte 2 "Disposizioni specifiche" del Codice di comportamento del Comune di Bologna (Regola 1 Conflitto d'interessi, Regola 2 Regali e altre utilità, Regola 3 Collaborazioni e incarichi, Regola 4 Prevenzione della Corruzione, Regola 5 Denuncia degli illeciti, Regola 9 Disposizioni particolari per i dirigenti, Regola 10 Contratti ed altri atti negoziali). In particolare, il Comune di Bologna e le sue Istituzioni in veste di amministrazioni aggiudicatrici assumono l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Comune di Bologna e le sue Istituzioni sono obbligati a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: · l'esclusione dalla procedura di affidamento; · la risoluzione di diritto dal contratto. Il Comune di Bologna e le sue Istituzioni possono non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritengano gli effetti pregiudizievoli a esigenze imperative (imprescindibili esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale; gli interessi economici non possono essere presi in considerazione, salvo le circostanze eccezionali in cui la risoluzione del contratto determini conseguenze sproporzionate), connesse a interessi pubblici. In ogni caso è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

### **Art. 5. Efficacia del patto di integrità**

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Bologna.

**N.B.:** si precisa che l'espressa accettazione di dette clausole costituisce CONDIZIONE DI AMMISSIONE alla procedura di gara;

g) il tassativo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

h) per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/16: indicazione del nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre: a questi consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui al citato articolo 45 co 2 lett. b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono. Qualora i consorzi di cui sopra intendano eseguire in proprio le attività oggetto del servizio di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre;

i) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati di cui al presente bando;

j) di aver preso conoscenza e di accettare quanto prescritto dall'art B.2 del CSA in materia di Criteri Ambientali Minimi e pertanto di impegnarsi - in caso di aggiudicazione - all'applicazione delle modalità/utilizzo dei prodotti ivi previsti in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/05/2012 (pubblicato sulla GURI 142 del 20/06/2012) relativamente all'utilizzo dei "prodotti per l'igiene/disinfettanti";

**k) Subappalto:**

Qualora l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, indicante quali attività, nell'ambito di quelle oggetto del presente bando e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, il concorrente intende subappaltare.

Si precisa che in detta dichiarazione dovrà altresì essere indicata la terna di subappaltatori individuati, fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016.

In riferimento a quanto sopradisposto si precisa quanto segue:

- ai sensi dell'art 105 co 4 lett a) del D.Lgs 50/2016: il concorrente che ha partecipato al bando NON potrà essere affidatario del subappalto;

- ai sensi dell'art 105 co 6 del D.Lgs 50/2016: qualora le attività /lavorazioni oggetto di subappalto riguardino una o piu' delle attività/lavorazioni di cui all'art 1 co 53 della legge 190/2012, si precisa che, per ciascuna di dette attività/lavorazioni dovrà essere indicata la terna di subappaltatori, fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016; ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art 1 co 53:

*a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*

*b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*

*c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*

*d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*

*e) noli a freddo di macchinari;*

*f) fornitura di ferro lavorato;*

*g) noli a caldo;*

*h) autotrasporti per conto di terzi;*

*i) guardiania dei cantieri.*

La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato, se non nei limiti di legge;

l) ai fini dell'acquisizione della certificazione ex L. 68/99, degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 "antimafia" nonché della individuazione della dimensione aziendale (Micro/Piccola/Media/Grande impresa così come definite dal D.Lgs 50/2016 art 3 lett aa) e del CCNL applicato, indicazione di:

- 1) ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99 o eventuale non assoggettamento alla normativa citata e relativo motivo di esenzione;
- 2) dimensione aziendale e pertanto dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media Impresa ovvero di Grande Impresa;
- 3) CCNL applicato.

Relativamente alle modalità di redazione delle suddette dichiarazioni si precisa inoltre quanto segue:

Anche le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, relativamente ai motivi legati a condanne penali, devono

essere rese da un rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con indicazione nominativa dei soli soggetti nei confronti dei quali siano stati pronunciati dei provvedimenti penali o siano pendenti procedimenti penali. E' facoltà del concorrente allegare anche le dichiarazioni di tali soggetti. Fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare documentazione sovrabbondante e ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente bando, se non strettamente necessario.

**\* Documentazione tecnica** costituita da:

1. Progetto tecnico descrittivo (massimo 10 facciate in formato A4 e con carattere non inferiore a 11), contenente gli elementi indicati al successivo punto "8. Criteri di valutazione";

Il progetto dovrà essere sottoscritto da un Legale Rappresentante del concorrente, o dal Legale Rappresentante del Raggruppamento in caso di Raggruppamento/consorzio ordinario già costituito, ovvero, in caso di Raggruppamento non ancora costituito, dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio.

## **6. Compartecipazione e raggruppamenti temporanei**

Al bando di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di:

- 1) consorzi - di cui all'art. 45 co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 - e soggetti ad essi aderenti qualora questi ultimi siano stati indicati quali "consorziati per il quale il consorzio concorre"; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione sia del Consorzio sia dei "consorziati per i quali il consorzio concorre" (art. 48 co 7 D.Lgs. 50/2016);
- 2) soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di cui trattasi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in presenza di tali situazioni si procederà all'esclusione di TUTTI i soggetti che si trovano in dette condizioni (art 80 co 5 D.Lgs 50/2016);
- 3) soggetti che partecipano al bando in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero che partecipano in forma singola qualora partecipino anche in raggruppamento o consorzio ovvero, ai sensi di quanto disposto dal citato art 45, in aggregazione tra soggetti aderenti al contratto di rete; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni;

Sono ammessi a presentare offerta soggetti temporaneamente riuniti che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Il capogruppo/mandatario dovrà presentare oltre a tutta le dichiarazioni di cui sopra, l'atto notarile di costituzione del Raggruppamento (qualora trattasi di RTI costituito).

I mandanti dovranno presentare - quando la natura giuridica degli stessi lo richieda - tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato A.

Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di attività che ogni singolo soggetto intende assumere.

**In caso di Raggruppamenti NON ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento** e essere conforme a quanto disposto dal citato art. 48 co 8.

I requisiti di carattere generale/di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento.

## **7. Modalità di presentazione delle richieste**

La documentazione di cui al precedente punto 5. dovrà essere inserita in un plico sigillato - con l'esatta indicazione del nominativo del mittente, l'indirizzo, la partita IVA, il telefono, la mail/PEC - controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: "Bando servizi ausiliari e di supporto Sala Centofiori" - ed indirizzato a: **Comune di Bologna - Quartiere Navile – Ufficio Protocollo – Via Saliceto 5 – 40128 Bologna.**

La consegna del plico, per la quale è ammessa sia la consegna a mano che il servizio postale, corriere o servizi equivalenti, dovrà **tassativamente avvenire all'Ufficio Protocollo – Via Saliceto 5 – entro le ore 12.00 del giorno 7 NOVEMBRE 2017.**

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non saranno presi in considerazione.

Qualora il concorrente partecipi in forma di RTI il piego di cui sopra dovrà riportare l'indicazione anche delle mandanti.

**Detta consegna dovrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì (martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00).**

## **8. Criteri di valutazione**

L'Aggiudicatario dei servizi in oggetto sarà individuato, tra i richiedenti, da una Commissione tecnica nominata dal Direttore del Quartiere, che procederà alla selezione secondo i criteri di seguito indicati e tenuto conto del maggior punteggio ottenuto (massimo 100 punti); la Commissione tecnica ha facoltà, nel corso dell'esame della documentazione presentata, di richiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

Il Quartiere si riserva la facoltà di aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e corrispondente rispetto a quanto previsto dal presente bando.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario a produrre la documentazione e gli atti necessari al perfezionamento del contratto.

Ove l'Aggiudicatario, nei termini che saranno indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, il Quartiere si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed eventualmente di disporla a favore del partecipante che segue in graduatoria.

La valutazione delle offerte si realizzerà sulla base della seguente griglia di criteri e parametri:

1. Progetto gestionale/organizzazione, numero di addetti alla sicurezza e al primo soccorso debitamente formati che si intende impiegare nel servizio, personale per le pulizie e servizi aggiuntivi (bar, ristoro, altro) a disposizione degli assegnatari - **max punti 35**
2. Radicamento nel territorio o collaborazione con realtà radicate nel territorio per l'espletamento dei servizi richiesti - **max punti 25**
3. Proposte di collaborazione con il Quartiere relativamente alla gestione complessiva del servizio ed allo sviluppo di progetti ricreativi, educativi, sociali, culturali - **max punti 15**

4. Descrizione delle attività che il soggetto intende svolgere nelle giornate a propria disposizione – **max punti 15**
5. Precedenti esperienze nella gestione di eventi presso servizi di carattere culturale ludico-ricreativo, musicale, teatrale, ecc. – **max punti 10**

A parità di punteggio attribuito alle singole offerte sarà data priorità ai progetti presentati da soggetti che possano dimostrare la presenza di un raccordo di rete con i servizi territoriali del Quartiere.

Si precisa che non vi è valutazione economica delle offerte in quanto il corrispettivo del servizio è già stato definito come fisso e invariabile.

## **9. Responsabilità dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli assetti al servizio di cui al presente bando.

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario si avvarrà di personale operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'Aggiudicatario, inoltre, provvederà affinché il personale sia in possesso di tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario previsti dalla normativa vigente, accertati dalla competente autorità sanitaria.

Il personale fornito deve essere idoneo sotto ogni profilo allo svolgimento delle mansioni sopra esposte. Durante l'attivazione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale adeguata formazione, tramite iniziative di aggiornamento aventi contenuti attinenti ai servizi di cui al presente bando.

L'Aggiudicatario dovrà altresì ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto. L'Aggiudicatario dovrà rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008; l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Aggiudicatario è il responsabile esclusivo della gestione del proprio personale; è tenuto a comunicare al proprio personale le obbligazioni derivanti dal contratto ed essere garante verso il Quartiere del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni rese dal proprio personale, sulla base degli impegni richiesti.

L'Aggiudicatario si obbliga ad adottare tutte le misure atte a prevenire gli infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità dei propri operatori e dei terzi.

L'uso dei locali, degli accessori e delle attrezzature specifiche si intende effettuato a rischio e pericolo di chi li utilizza, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale e dei suoi coobbligati nelle ore in cui l'Aggiudicatario gestisce le attività. In ogni caso l'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune e i suoi collegati da danni sia diretti che indiretti che possano comunque ed a chiunque (persone, cose, ecc.) derivare in dipendenza o connessione dell'espletamento delle attività, man levando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che possa comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto del presente bando. Il Comune sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al personale ed agli utenti durante l'esecuzione del servizio.

A tal fine l'Aggiudicatario si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di:



**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente bando, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a **Euro 2.000.000,00** per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dal servizio appaltato;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), da prevedersi in caso di presenza di personale dipendente/soggetti INAIL:** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga, ed oggetto del presente appalto dei quali l'affidatario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a **Euro 1.000.000,00** per sinistro ed **Euro 1.000.000,00** per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in appalto dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della gestione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art.1916 C.C.) nei confronti del soggetto affidatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il soggetto affidatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del soggetto affidatario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Bologna per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse."

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Quartiere Navile prima della sottoscrizione del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'impresa aggiudicataria, non esonerano l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

#### **10. Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente. A decorrere dal 31/3/2015, il Comune può accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate al COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILE - C.F. 01232710374 - Via Saliceto 5 - 40129 Bologna - CODICE UNIVOCO W14FKN

Tutte le fatture dovranno riportare il cod. CIG e i codici impegno e sub-impegno che verranno comunicati all'aggiudicatario successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali interessi di mora decorrono, senza che ne sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Tali eventuali interessi saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

## **11. Cessione dei crediti e subappalto**

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'aggiudicazione.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

## **12. Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto**

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente bando, dovrà uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate dall'Amministrazione.

L'Aggiudicatario che risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dal presente bando, di cui il Quartiere venga a conoscenza su segnalazione ovvero rilevato a seguito di sopralluogo, verrà diffidato a rimuovere immediatamente gli addebiti contestati e a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento del Direttore del Quartiere, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, verrà applicata una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo a penalità sono:

- interruzione del servizio;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- il comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti;

Il Quartiere si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso. L'Amministrazione, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Oltre che nei casi succitati l'Amministrazione Comunale, nel caso di gravi o ripetute inadempienze si riserva la facoltà di promuovere la **risoluzione del contratto** con solo preavviso scritto inviato con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell'ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, anche nei seguenti casi:

- per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore, ovvero abituale negligenza nella sua gestione;
- per comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti;
- per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.

Nel caso di *risoluzione del contratto*, l'Amministrazione può affidare il servizio al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al soggetto inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora muti l'interesse pubblico, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, la stessa potrà revocare, in qualsiasi momento, il contratto, previa comunicazione scritta da inviare all'Aggiudicatario due mesi prima della data di revoca. In tal caso nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario.

### **13. Oneri fiscali e spese contrattuali**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto sono a carico dell'Aggiudicatario, ad eccezione dell'IVA che per legge è a carico del committente. Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese derivanti da modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

### **14. Foro competente**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.

### **15. Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Quartiere Navile Dott. Andrea Cuzzani.

### **16. Informazioni e sopralluogo**

Copia del presente bando, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- l'Albo Pretorio del Comune di Bologna – Via Ugo Bassi 2;
- le sedi dello Sportello del Cittadino del Quartiere:  
Bolognina - **via Fioravanti 16**, Lame - **via Marco Polo 51**, Corticella - **via Gorki 10**
- il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it)
- il sito internet del Quartiere Navile all'indirizzo: [www.comune.bologna.it/quartierenavile](http://www.comune.bologna.it/quartierenavile)

Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento al Responsabile dell'U.I. Sport, Cultura e Giovani Dott. Daniele Degli Esposti (e-mail [daniele.degliestposti@comune.bologna.it](mailto:daniele.degliestposti@comune.bologna.it), telefono 0516329808) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 **entro il giorno 31 ottobre 2017**.

Se un concorrente ravvisi la necessità di un sopralluogo, dovrà farne esplicita richiesta al Responsabile dell'U.I. Sport, Cultura e Giovani Dott. Daniele Degli Esposti, tramite e-mail, **entro il giorno 30 ottobre 2017**.

Il Direttore  
F.to Dott. Andrea Cuzzani